

CONVENZIONE
PER
L'INDIVIDUAZIONE E LA DISCIPLINA DELLE MISURE E DEGLI
INTERVENTI DI COMPENSAZIONE, DI RIEQUILIBRIO
AMBIENTALE E DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA
CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO
IDROELETTRICO FRESONARA SUL TORRENTE ORBA, IN COMUNE
DI FRESONARA (AL)

tra

IL COMUNE DI FRESONARA, Codice Fiscale **80009680069** in persona del **Sindaco Paola Penovi**, [REDACTED], domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede del Comune stesso in piazza Italia, 9, d'ora in poi definito "COMUNE",

e

L'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE (con denominazione corrente "*Parco fluviale del Po piemontese*" e d'ora in poi definito "Ente-Parco"), Codice Fiscale 95000120063, in persona del Direttore dott. Daniele Piazza [REDACTED], domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede legale in Piazza Giovanni XXIII, 6 - 15048 Valenza (AL);

e

NOVICONCONSULT s.a.s. (Codice Fiscale e Partita IVA N° 01942220060, rappresentata dalla dott.ssa Laura Marchetti, [REDACTED] in qualità di Legale Rappresentante, con sede in via Novi n.70/A - 15060 Basaluzzo (AL), d'ora in poi definita "NOVICONCONSULT",

PREMESSO CHE

- Il D.Lgs. 387/2003 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CEE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" ha tra le proprie finalità, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, quella di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- l'art.12 del D.Lgs. 387/2003 concernente la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure autorizzative, così come modificato dall'art. 2 della L. n. 244/2007, al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili autorizzate ai sensi del comma 3, ivi comprese le opere connesse a quelle indispensabili alla costruzione ed esercizio;
- la Provincia di Alessandria è l'Ente preposto al rilascio, alla Noviconsult, dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, alla costruzione ed esercizio dell'impianto idroelettrico in oggetto;

CONSIDERATO CHE

- l'intervento ricade interamente all'interno della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1180002 "Torrente Orba" il cui soggetto gestore è stato individuato dalla Regione Piemonte nell'Ente-Parco;
- l'art. 12, comma 6 del D.Lgs. 387/2003 prevede espressamente che *"l'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province"*;
- la Corte Costituzionale con la sentenza n. 124 del 1° aprile 2010, ha ulteriormente chiarito che "la legge statale vieta tassativamente l'imposizione di un corrispettivo (le cosiddette misure di compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio dei titoli abilitativi;
- secondo quanto disciplinato dall'Allegato 2 del D.M. 10 settembre 2010 l'Autorizzazione Unica può prevedere l'individuazione di misure compensative a carattere non meramente patrimoniale a favore del Comune sul cui territorio ricade l'impianto alimentato da energia rinnovabile, e da orientare su interventi di miglioramento ambientale, correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di impianti a fonti rinnovabili e della sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei criteri, elencati nello stesso allegato;

DATO ATTO CHE

- le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale devono essere determinate tenendo in specifico riguardo la natura e la tipologia delle opere oggetto di Autorizzazione Unica;
- le misure di compensazione devono essere concrete e realistiche, devono quindi essere determinate tenendo conto delle caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;
- nella definizione delle misure compensative relative alla realizzazione di un impianto idroelettrico denominato "Fresonara" sul Torrente Orba, nei comuni di Fresonara e Basaluzzo (AL), presentato dalla Noviconsult, si tiene conto delle prescrizioni imposte con l'Autorizzazione Unica e con la procedura di Valutazione di Incidenza, che devono essere ottemperate dal titolare dell'Autorizzazione Unica, nella fase di progettazione esecutiva, nella fase di realizzazione e nella fase di esercizio dell'impianto;
- le misure di compensazione ambientale previste e disciplinate dalla presente convenzione non possono essere comunque superiori al 3% del fatturato annuo, comprensivi degli incentivi vigenti derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto;
- la realizzazione di un impianto idroelettrico avente producibilità media annua stimata di circa 1.250.000 kWh, costituito da una turbina Kaplan, un passaggio artificiale per l'ittiofauna, potrebbe produrre impatti ambientali in parte relativi alla fase di cantiere e in parte connessi alla fase di esercizio;
- con la presente convenzione vengono disciplinati gli interventi di compensazione sul

territorio, prioritariamente sulla fascia di pertinenza del Torrente Orba, che la Noviconsult si impegnerà a realizzare sia nella fase costruttiva sia nella fase gestionale, nonché gli obblighi di cui il proponente medesimo si fa carico per attuare una concreta opera di sensibilizzazione sull'importanza ed efficacia della realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, così come previsto dall'allegato 2, comma 2, del D.M. del 10 settembre 2010;

alla luce di quanto premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della Convenzione

Con la presente convenzione le parti provvedono a individuare e a disciplinare le misure e gli interventi di miglioramento ambientale, di efficienza energetica e di sensibilizzazione sulla comunità locale, ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nell'Autorizzazione Unica – che costituiscono autonome prescrizioni e che devono essere realizzati dalla Noviconsult - da realizzare in comune di Fresonara (AL), prioritariamente lungo la fascia fluviale del Torrente Orba con l'1% dei proventi della Noviconsult, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto e comunque con un valore minimo inderogabile, indipendentemente dalla produzione pari a € 1.000,00 annui;

Art. 2 Interventi prioritari ed esemplificativi

Gli interventi di compensazione ambientale dovranno riguardare prioritariamente la fascia fluviale del Torrente Orba nel tratto ricadente nel comune di Fresonara, In particolare:

- Rinaturalizzazione delle sponde del torrente Orba
- Realizzazione di percorsi ciclopedonali;
- Realizzazione di un parco urbano;
- Realizzazione di siepi e filari lungo le strade bianche che convergono al fiume;
- Interventi di sensibilizzazione relativi alle energie rinnovabili.

Art. 3 Manutenzione degli interventi

Il Comune dovrà utilizzare una parte dei proventi derivanti dall'1% annuo destinati agli interventi di compensazione, per effettuare la manutenzione degli interventi stessi (sfalci, manutenzione di aree attrezzate, manutenzione dei percorsi, ecc.).

Art. 4 Ulteriori misure compensative

Gli interventi di cui all'art. 2 saranno realizzati secondo i tempi individuati dal Comune con la delibera di programmazione degli interventi di cui al successivo art. 7. Il Comune, nell'ambito delle risorse derivanti dall'1% annuo, ha facoltà di individuare

con apposita delibera di Consiglio Comunale, previo accordo con l'Ente-Parco, ulteriori interventi di compensazione, rispetto a quelli indicati dall'art. 2. In tale ipotesi, il Comune si impegna ad adottare entro e non oltre il 30 gennaio dell'anno di riferimento, una specifica deliberazione di Consiglio Comunale relativa esclusivamente all'approvazione di interventi e misure compensative, a favore del Comune stesso, ulteriori rispetto a quelle del precedente articolo e concordate precedentemente con l'Ente-Parco. Tali misure devono comunque essere conformi a quanto contenuto nel D.M. 10 settembre 2010 e s.m.i. citato in precedenza. Tale deliberazione sarà trasmessa in copia alla Noviconsult e all'Ente-Parco entro e non oltre il 28 febbraio successivo.

Le opere di mitigazione e compensazione da realizzare annualmente in attuazione delle prescrizioni del presente atto, e le opere ulteriori individuate dal Comune in accordo con l'Ente-Parco, dovranno garantire un valore complessivo annuale non superiore al limite massimo e invalicabile dell'1% dei proventi, calcolato come indicato all'art.1 della presente convenzione.

Resta inteso che all'atto della realizzazione delle opere di cui sopra dovrà essere evidenziato che il finanziamento delle stesse è stato garantito dai proventi disciplinati dalla presente convenzione.

Art. 5 Opere di compensazione di importo superiore all'1% annuo

Qualora debbano essere realizzati in un'unica soluzione interventi di rilevante entità aventi un importo superiore all'1% annuo dei proventi, calcolato come indicato al precedente art. 1, dovrà essere effettuato un piano di accumulo delle risorse dovute annualmente, fino al raggiungimento dell'importo necessario per consentire la realizzazione degli interventi stessi, o almeno di uno stralcio funzionale del progetto complessivo. Dovranno essere previsti nel bilancio di previsione del Comune, capitoli di entrata e uscita con indicazione espressa del vincolo di destinazione.

Art. 6 Criteri per la determinazione dell'importo corrispondente all'1% annuo e relativo versamento

Ai fini della quantificazione e determinazione del corrispettivo dell'1% si specifica quanto segue: l'importo consiste in parte nei proventi derivanti dalla vendita di energia e in parte negli incentivi che vengono riconosciuti per tale tipologia di produzione.

L'importo annuo dovuto, inerente ai proventi della vendita dell'energia elettrica, incentivata, dovrà essere versato dalla Noviconsult al Comune, in unica rata, entro il 30 marzo dell'anno successivo alla produzione di energia elettrica.

In alternativa alla tempistica sopra indicata le Parti potranno concordare modalità semplificate, basate sui criteri di competenza e non di cassa dei ricavi a bilancio annuale della Società.

Dovrà essere garantito l'importo minimo inderogabile di € 1.000,00, qualora non sia stato già raggiunto.

In alternativa alla tempistica sopra indicata le Parti potranno concordare modalità semplificate, basate sui criteri di competenza e non di cassa dei ricavi a bilancio

annuale della Società.

Art. 7 Piano di programmazione e realizzazione delle misure compensative

Gli interventi individuati negli articoli precedenti, verranno realizzati successivamente all'approvazione dei relativi progetti da parte dei competenti organi comunali nel rispetto della vigente normativa in materia e comunque nel rispetto del limite dell'importo annuo pari all'1% calcolato come indicato al precedente art. 1.

Con cadenza annuale e comunque non oltre il 30 gennaio di ogni anno dovrà essere approvato dal Comune il Piano annuale o pluriennale degli interventi da realizzare nell'anno (negli anni) di riferimento. La tipologia degli interventi e le relative priorità di realizzazione dovranno essere concordate preventivamente con l'Ente-Parco.

Il piano annuale dovrà essere corredato della previsione dei costi delle opere da realizzare ai fini del calcolo del tetto di spesa annuale dell'1% calcolato come indicato al precedente art. 1.

Art. 8 Controllo sull'esatto ammontare dell'1%

Noviconsult si impegna formalmente a fornire al Comune, su richiesta dello stesso, tutta la documentazione giustificativa dell'energia prodotta e venduta e dei relativi proventi, nonché la documentazione relativa al riconoscimento, vendita o incasso degli incentivi, senza avanzare opposizione alcuna.

Noviconsult si impegna a redigere la certificazione di bilancio e ad estrarre da questa la parte relativa ai ricavi da fornire al Comune.

Art. 9 Impegni a carico del Comune

Il Comune, per tutta la durata della Convenzione, si impegna a:

- farsi carico di un'azione di sensibilizzazione della cittadinanza, finalizzata a promuovere l'utilizzo delle fonti rinnovabili, quale contributo essenziale allo sviluppo ecosostenibile e al rispetto ambientale con particolare riferimento all'impianto idroelettrico oggetto della presente convenzione;
- concordare con l'Ente-Parco le tipologie di intervento relative alle misure di compensazione e le priorità di realizzazione;
- non realizzare attività alcuna e non adottare atti, salvo quelli dovuti per legge, che possano arrecare danno alla Noviconsult, all'impianto e al suo funzionamento, alla manutenzione e/o alla sua produttività e producibilità.

In caso contrario la presente Convenzione deve considerarsi risolta di diritto con conseguente automatica decadenza degli obblighi in essa disciplinati.

Art. 10 Impegni a carico dell'Ente-Parco

L'Ente-Parco, per tutta la durata della Convenzione, si impegna a supportare il Comune nella fase di definizione e progettazione degli interventi, mettendo a disposizione i dati in proprio possesso, necessari alla puntualizzazione dei singoli progetti e a coadiuvare

il Comune nell'attività di vigilanza e controllo della corretta ottemperanza delle prescrizioni.

Art. 11 Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha la durata di anni 20 a partire dalla messa in esercizio dell'impianto idroelettrico in oggetto.

La Convenzione diventa reciprocamente impegnativa per le parti a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art. 12 Smantellamento dell'impianto e delle opere connesse e relativa fidejussione

È fatto obbligo alla Noviconsult di garantire il ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto.

Come prescritto dall'Autorizzazione Unica, a garanzia di tale adempimento la Noviconsult si impegna a costituire, prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto, a favore del Comune, polizza fidejussoria pari alla valutazione, effettuata in sede di progetto dei costi di smantellamento dell'impianto e delle opere connesse e di ripristino dello stato dei luoghi ante-operam rivalutati all'epoca prevista per lo smantellamento, per tutta la durata di funzionamento dell'impianto e fino alla totale dismissione.

Art. 13 Cessione del contratto

In caso di vendita dell'impianto idroelettrico in oggetto, Noviconsult cederà il presente contratto al soggetto acquirente, il quale dovrà subentrare in tutti i suoi rapporti giuridici attivi e passivi derivanti dalla presente convenzione.

Il soggetto acquirente dovrà comunque possedere, al momento del trasferimento della posizione contrattuale, i requisiti richiesti dalla vigente normativa per contrarre con la Pubblica Amministrazione. In caso contrario la cessione sarà nulla e le obbligazioni continueranno a gravare sulla Noviconsult.

Art. 14 Oneri amministrativi e di vigilanza

Come prescritto dall'Autorizzazione Unica, il Comune è, in relazione alle proprie competenze, ente deputato ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo, con il supporto dell'Ente-Parco, in ordine alla puntuale e corretta ottemperanza delle prescrizioni derivanti dall'autorizzazione medesima.

Eventuali inadempienze devono essere comunicate alla Provincia di Alessandria per l'adozione delle misure conseguenti.

Art. 15 Inadempienza e fidejussione

Allo scopo di garantire integrale esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, Noviconsult si impegna a versare, a favore del Comune, un deposito

cauzionale pari a € 1.000,00, o a stipulare una polizza fidejussoria di pari importo, della durata di anni 5, con obbligo di rinnovo a ogni scadenza dei 5 anni per tutta la durata della presente convenzione di anni 20, e comunque fino all'esatta e puntuale osservanza di quanto sopra.

La fidejussione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute, secondo le modalità e i tempi di cui all'art. 6, il Comune provvederà:

- ad applicare gli interessi legali e di mora al tasso legale vigente;
 - a notificare un atto di formale messa in mora concedendo alla Noviconsult un termine di 60 giorni per l'adempimento del pagamento dovuto;
 - in caso di ulteriore inadempimento della Noviconsult, decorsi i 60 giorni, il Comune provvederà a riscuotere la fidejussione relativamente agli importi dovuti; rimane ferma per il Comune la possibilità di avvalersi delle procedure del R.D. 14/4/1910 n. 639 fino al completo recupero dell'importo dovuto ai sensi della presente Convenzione.

Noviconsult dovrà obbligatoriamente reintegrare la cauzione medesima nel termine stabilito di sei mesi qualora il Comune abbia dovuto in tutto o in parte avvalersi di essa durante l'esecuzione della presente Convenzione, salvo il caso di rescissione della stessa ai sensi dell'art. 14.

Resta inteso che tale fidejussione non potrà essere escussa in caso di risoluzione del contratto e del conseguente venir meno delle obbligazioni della Noviconsult nei confronti del Comune.

Art. 16 Spese contrattuali e registrazione

Le spese, tasse, imposte, diritti e spese di registrazione del presente atto, nessuna esclusa o eccettuata, sono a totale carico della Noviconsult.

Art. 17 Disposizioni finali

La presente Convenzione non può essere modificata in tutto o in parte, salvo accordo scritto tra le parti.

Le parti si danno reciprocamente atto di aver stipulato la presente convenzione a seguito di negoziazione di ogni singola clausola.

A tutti gli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio presso la propria sede indicata in premessa.

Per ogni controversia derivante dalla presente Convenzione sarà competente il foro di Alessandria.

Art. 18 Trattamento dei dati personali

Il Comune informa Noviconsult che tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività della presente convenzione, delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi o dai regolamenti comunali in materia

Fresonara,/02/2022

Per il Comune

Il sindaco pro-tempore – Paola Penovi

Per l'Ente-Parco

Il Direttore - Daniele Piazza

Per Noviconsult s.a.s.

NOVICONCONSULT sas
di MARCHETTI LAURA & C.
Via Novi 70/A - 15060 BASALUZZO (AL)
Tel. 0143 487735 e 0143 487999 (anche fax)
Partita IVA = C.F. 01942220060
www.noviconsult.it

La Legale Rappresentante - Laura Marchetti

Il